

Comune di ERACLEA

Provincia di VENEZIA



Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 02/04/2014
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 08/07/2014
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 24/02/2015
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 12/04/2017
MODIFICATO CON DELIBERA del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 20 del 21/11/2019
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.39 DEL 29/06/2021
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.44 DEL 29/07/2021
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.36 DEL 28/07/2022
MODIFICATO con delibera del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 05 del 11/03/2025
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.30 DEL 22/06/2026

INDICE

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 2 PRESUPPOSTO.....	3
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO.....	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	4
Art. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA TOTALE O PARZIALE DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	6
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	8
Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	8
Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO.....	8
Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	9
Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE U.D. E TARIFFA.....	10
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	11
Art. 16 ZONE NON SERVITE.....	11
Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
Art. 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
Art. 19 RIDUZIONE ANZIANI PRESSO ISTITUTI DI CURA O SANITARI.....	12
Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Art. 20bis RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA.....	12
Art. 20ter RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022.....	12
Art. 21 soppresso.....	13
Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO.....	13
Art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE E COMPETENTI PEREQUATIVE.....	13
Art. 24 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	14
Art. 25 RISCOSSIONE.....	15
Art. 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA, SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	15
Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	17
Art. 28 IMPORTI MINIMI.....	17
Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	17
Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	17
Art. 30bis RECLAMI, RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	18
Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	18
Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI.....	18
Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA.....	19
Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
Art. 35 NORME DI RINVIO.....	19
Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19
ALLEGATO 1.....	20

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di ERACLEA (VE) l'Imposta Unica Comunale I.U.C. in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi:
 - Il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;
 - L'erogazione e fruizione di servizi comunali.
2. La I.U.C. è composta dalla Tassa sui rifiuti TARI;
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della componente rifiuti TARI
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Art. 2 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra la pluralità di possessori o detentori tenuti ad adempiere all'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando per quest'ultimi gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa TARI è applicata dal Comune di Eraclea (VE), nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, le superficie imponibili assoggettabili.
2. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune affida la gestione dell'accertamento e la riscossione della tassa al soggetto al quale, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte operative la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, compresi gli spazi acquei all'interno delle darsene attrezzate dotate di allacciamento ai servizi a rete quali, ad esempio, servizio idrico integrato ed energia elettrica, per la sola zona destinata all'ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione in misura apprezzabile di rifiuti, quali ad esempio:

a) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili/inagibili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i relativi lavori abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni;
- superfici coperte con altezza pari o inferiore a 130 centimetri.

b) Utenze non domestiche

- locali dove si formano, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- la parte degli impianti sportivi, sia locali coperti che aree scoperte, riservata esclusivamente alla pratica sportiva in senso stretto. Saranno soggetti ad esempio: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.;
- i locali ed aree scoperte utilizzati esclusivamente a deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, ed allevamento di animali. Sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa tutte le altre superfici;
- locali destinati al culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- locali ed aree destinati a raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- le superfici delle strutture sanitarie e veterinarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività sono classificati nella categoria 03 "magazzini senza alcuna vendita diretta".
3. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 24 del presente Regolamento. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto passivo deve dichiarare la relativa variazione.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con

riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo le seguenti superfici:
 - a. Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b. Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e/o dall'allevamento. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
 - c. Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette al tributo le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
 - d. Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
 - e. Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nell'ipotesi in cui alle attività di seguito elencate vi sia una documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali la determinazione della superficie imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	40%
Vetriere	40%
Officine per riparazioni e di carpenteria metallica, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie, verniciatori	45%
Tipografie, stamperie ed incisioni, laboratori fotografici, eliografie, allestimenti pubblicitari	50%
Lavanderie a secco e a gettoni	40%

4. Per beneficiare dell'esclusione di cui ai commi precedenti il contribuente dovrà presentare dichiarazione di cui al successivo art. 24, corredata di planimetria, indicando:
 - a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..)

b. le superfici di formazione promiscua indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER.

In allegato alla dichiarazione il contribuente dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il trattamento e smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

5. In caso sia accertato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse alla tassazione ai sensi di commi precedenti si procederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo prova contraria documentata, e si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA TOTALE O PARZIALE DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni di legge e ARERA. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico in tutto o in parte i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati in tutto o in parte al recupero o riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo degli stessi non sono tenute in tutto o in parte alla corresponsione della quota variabile del tributo relativo alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato e sono tenute alla corresponsione della quota fissa.
2. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati dal gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi in tutto o in parte della facoltà di non servirsi del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, devono darne comunicazione al soggetto gestore del servizio pubblico, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena la nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel comma precedente non saranno utilizzate.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero o riciclo, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dall'art. 24, potrà avere decorrenza dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali se espressamente richiesto dall'utenza. In tale ipotesi il gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
- 4 bis L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico è vincolata per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali

è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.

5. La mancata presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti entro i termini di cui al comma 3, si intende quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al soggetto gestore del servizio pubblico, secondo il modello messo a disposizione dallo stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utenza tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, in termini di modalità, tempi di svolgimento e costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
7. Ai fini dell'esenzione o riduzione della quota variabile della tassa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino del recupero cui i rifiuti sono stati conferiti, al gestore del servizio pubblico entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. L'invio della documentazione deve essere effettuato a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma comporta la perdita dell'esenzione o riduzione della quota variabile. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
9. Il Comune e il soggetto gestore pubblico hanno facoltà di effettuare controlli, sopralluoghi ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità e tipologie di rifiuti avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli salvo l'applicazione di violazioni più gravi.
10. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
11. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui

l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal gestore.

12. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13.
13. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui al precedente comma 7 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 3, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n.147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è la superficie calpestabile. Essa è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto delle sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 50 cm; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Alla conclusione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, di cui all'art. 1 comma 647 Legge n. 147 del 27/12/2013, le superficie tassabili ai fini TARI saranno pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r, P.E.C., notifica a mezzo messo comunale o agenti notificatori.
5. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfetaria di superficie del 70%.

Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe della componente rifiuti sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs n. 36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal

D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA. Sono inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. Sono escluse i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio, compresi i costi comunali riferiti allo stesso, sono determinati annualmente dal Piano Finanziario, predisposto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed è trasmesso all'autorità competente per la sua approvazione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, salvo proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione;
4. Il Piano Finanziario: è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati secondo i documenti richiesti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni ARERA. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. Le tariffe sono determinate ed approvate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Qualora il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
4. Il provvedimento stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.
5. Le tariffe hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento purché siano approvate entro il termine di cui al comma 3. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999;

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso delle utenze

non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Per i locali delle utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non utilizzati, neppure saltuariamente, è prevista l'applicazione della tariffa prevista per la categoria "03 magazzini". La condizione di mancato utilizzo deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale agevolazione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività di rifiuti prodotti su superfici scoperte rispetto a quelle coperte.

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE U.D. E TARIFFA

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano stabilmente ivi dimoranti, considerando tali quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24 comma 4, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Tali variazioni decorrono dalla data di variazione anagrafica.
3. La tariffa delle unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari, è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento in solido.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si determina di 3 unità, pari alla composizione media dei nuclei familiari residenti nel Comune di Eraclea, salvo diversa indicazione comunicata dal soggetto mediante dichiarazione di cui all'art. 24 del presente regolamento.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dal precedente comma. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 25, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24; in caso contrario decorreranno dalla data di presentazione.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il bacino Venezia. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza del punto di raccolta viene calcolata dal punto di intersezione della strada pubblica o accessi privati con la strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% per la quota variabile, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa si applica in misura ridotta sulla quota variabile delle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10% sulla quota variabile;
 - b. utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30%, presentando apposita istanza, su modelli predisposti dal gestore, ed attestando che è stato attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Inoltre per usufruire della riduzione è necessario che:
 - l'unità immobiliare per cui si chiede l'agevolazione disponga di un orto o giardino pertinenziale alla stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 817 del Codice Civile;
 - la richiesta sia corredata dalla documentazione attestante l'acquisto di apposito contenitore, o di tritarifiuti o di dissipatore. Per gli immobili ricadenti in zona agricola E2-E3 del vigente P.R.G. è consentita l'utilizzo di buche biologiche o concimaie attiva;
 - gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica umida;
 - con la presentazione dell'istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il soggetto gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate operano presentando apposita richiesta, e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. La richiesta sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24

Art. 19 RIDUZIONE ANZIANI PRESSO ISTITUTI DI CURA O SANITARI

1. La quota variabile della tariffa non si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani, unici occupanti, residenti in istituti di cura o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata, anche senza titolo, da altri soggetti. La riduzione deve essere richiesta dal contribuente o, qualora impossibilitato, da un parente, un rappresentante o amministratore di sostegno con le modalità di cui all'art. 24.
2. La riduzione decorre dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza ed avrà validità anche per gli anni successivi salvo non intervengano variazioni nella situazione precedentemente denunciata. Con la presentazione dell'istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per i locali e le aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibiti ad attività stagionali e pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente (come risultante da provvedimenti/atti di assenso rilasciati dai competenti organi) è prevista una riduzione del 30% della quota variabile presentando apposita istanza.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata opera a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo che non sia stata richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. La richiesta sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24.

Art. 20bis RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'art. 6 del D.L. n.73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 dovuta per l'anno 2021 in favore della predette attività economiche.
2. La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche chiuse obbligatoriamente o con restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nel primo semestre 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è applicata alla sola quota variabile della tassa. La riduzione da applicare sarà pari a:
 - 55% per le attività economiche chiuse (es. musei, discoteche);
 - 45% per le attività economiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
3. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche che presentino apposita dichiarazione di chiusura o restrizione della propria attività entro il 30/10/2021, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune/ente gestore della TARI, ed è applicata d'ufficio nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto per il 2021.
4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021, magazzini quando non abbinati ad una attività principale, attività di logistica, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

Art. 20ter RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022

1. Per l'anno 2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dagli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021, finalizzato alla concessione di una riduzione lineare sulla sola quota variabile della TARI

dovuta per l'anno 2022 delle utenze non domestiche di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013.

2. La riduzione di cui al comma precedente sarà applicata d'ufficio dal gestore Veritas spa alle utenze non domestiche alle seguenti condizioni:
 - a. utenze non domestiche attive ed iscritte regolarmente nella banca dati del gestore Veritas, la cui passività fiscale deve essere sorta entro il 30/06/2022;
 - b. la riduzione sarà calcolata nella rata di congruaggio 2022 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022, nella misura massima della capienza di detta rata-parte variabile, senza dare diritto a rimborsi e nel limite massimo del fondo comunale sopra citato;
 - c. la riduzione sarà evidenziata in bollettazione sotto la voce "*Riduzione D.L. AIUTI*".

Art. 21 soppresso

Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.
2. Il possesso o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di possesso/detenzione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata del possesso/detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. omissis.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. La tassa giornaliera non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 3 ore;
 - c) occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.
10. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente contattare il Gestore del servizio rifiuti al fine della definizione del servizio temporaneo da svolgersi e della quantificazione dei relativi oneri.

Art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE E COMPETENTI PEREQUATIVE

1. Alla tassa TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia.

3. A partire dal 01/01/2024 sono state istituite da ARERA le componenti unitarie perequative UR1 e UR2 che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al tributo TARI.
4. A partire dal 2025 è stata istituita da ARERA la componente perequativa UR3 a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.

Art. 24 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Ogni circostanza o elemento rilevante per l'applicazione della tassa determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione, ed in particolare:
 - per comunicare l'inizio, la variazione o cessazione dal possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte operative;
 - la richiesta per ottenere riduzioni e/o agevolazioni;
 - il venir meno o la modifica delle condizioni per accedere alle riduzioni e/o agevolazioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Il Comune o il soggetto incaricato dell'accertamento e della riscossione, previa visione ed assenso del Comune, predispongono i modelli di dichiarazione da fornire ai contribuenti per la compilazione.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto incaricato dell'accertamento e della riscossione la dichiarazione che va presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio, variazione o cessazione del possesso o detenzione. La dichiarazione può essere consegnata:
 - direttamente agli sportelli predisposti dal soggetto gestore. In tal caso la consegna s'intende avvenuta all'atto di ricevimento da parte del soggetto gestore;
 - a mezzo posta con raccomandata a/r. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
 - a mezzo fax. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data del rapporto di ricevimento;
 - P.E.C. istituzionale del soggetto gestore, allegando fotocopia del documento d'identità. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data di ricevimento.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le variazioni. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal giorno della presentazione della denuncia stessa, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva variazione.
7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
8. La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero e del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali, salvo che i dati non siano già reperibili dall'anagrafe o siano difforni da essa;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha iniziato/variato/cessato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree scoperte, o sono cambiati gli elementi denunciati in precedenza;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo il numero civico ed interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e. Data in cui ha iniziato/variato/cessato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree scoperte, o sono cambiati gli elementi denunciati in precedenza;

- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta anche con firma digitale.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa TARI è versato direttamente al Comune o al soggetto gestore della riscossione ed accertamento, mediante una delle seguenti modalità:
 - modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997;
 - altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune o soggetto gestore invia ai contribuenti avvisi di pagamento contenenti l'importo dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti alla fine dei mesi di maggio e dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della tassa dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento indicante le somme da versare in unica rata entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento di cui all'art. 30 con applicazione di sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi legali di mora. In caso di ulteriore inadempimento, si procederà alla riscossione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate e rimosse anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di calamità naturali di grave entità o eventi eccezionali non prevedibili, la giunta comunale può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati dagli eventi.
8. In attuazione della deliberazione ARERA recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.
9. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione.

Art. 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA, SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il gestore della riscossione ed accertamento TARI garantisce la possibilità di ulteriore dilazione di pagamento delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.L'importo della singola dilazioni non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50,00 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di dilazione migliorative in presenza di contribuenti fragili o con gravi difficoltà economiche. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

2. La richiesta di ulteriore dilazione da parte del contribuente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione fornendo gli estremi di un conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
- 2bis In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, richieste con sollecito di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o con ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario ai sensi della Legge n.160/2019 art 1 comma 792, può concedere la rateizzazione delle somme richieste su specifica domanda scritta dell'interessato a condizione che si trovi in uno stato temporaneo di obiettive difficoltà tali da non poter pagare il debito maturato nei termini ordinari. La richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a rateizzazione è pari euro 50,00.
L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:
 - da 50,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
4. In presenza di debitori che si trovano in una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito qua previste.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
6. Per importi fino a 20.000,00 euro è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà; per importi superiori si valuterà la condizione economica sulla base di:
 - a) ISEE per le persone fisiche e ditte individuali;
 - b) situazione economico patrimoniale, come risultante dai documenti di bilancio, per le attività economiche diversa dal punto precedente. Si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore e delle fasce indicate al comma 3 nonché di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti richiesti. Al provvedimento di accoglimento è allegato il piano di ammortamento con indicazione delle rate ed importi dovuti.
9. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00.= euro, il Funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

12. In caso di sanzioni per le quali è previsto l'istituto di adesione, la riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
13. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese" applicando gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice.
14. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto gestore della riscossione ed accertamento TARI, previa istruttoria, provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 25, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento fino alla data di protocollazione della richiesta stessa.

Art. 28 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa dovuta qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale e delle componenti perequative di cui all'art. 23, sia inferiore ad € 12,00 per il tributo annuale ed € 5,00 per quello giornaliero.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importi inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune e/o il soggetto gestore svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art.24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il Funzionario Responsabile del tributo può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il soggetto gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore della riscossione ed accertamento provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato, a norma dell'articolo 1 comma 792 della Legge n.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi al saggio legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, delle sanzioni dell'articolo 1 comma 695 della Legge n.147/2013 e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 30bis RECLAMI, RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare, al soggetto gestore della riscossione ed accertamento, reclami, richieste informazioni relative all'applicazione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati, su moduli predisposti dal gestore e sulla base alle disposizioni contenute nella Carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani. Il gestore invia, di norma, una motivata risposta scritta.

Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Alla tassa TARI sono applicabili le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali in tema di accertamento con adesione, di cui ai principi dettati dal D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato per le violazioni commesse fino al 31/08/2024 e del 25% per quelle dal 01/09/2024, come stabilita dall'art. 13 del D. Lgs n.472/97 e dal D. Lgs. n.87/2024. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche per uno solo degli immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie. Detti interessi sono calcolati dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa TARI può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 oppure con le altre modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti e gestiti al fine dell'applicazione del tributo TARI sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamenti dei dati .

Art. 35 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013, alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 36 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa TARI è soppressa l'applicazione della T.A.R.E.S. nonché della maggiorazione sui servizi indivisibili di € 0,30/mq. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo T.A.R.E.S., tariffa T.I.A. e maggiorazione, relativi alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tassa TARI si considereranno valide tutte le denunce e dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della T.a.r.s.u., T.i.a. e T.a.r.e.s., opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
5. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 di ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Numero categoria	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, <i>oratori</i>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, <i>attività di vendita all'ingrosso, aziende e spacci agricoli, fattorie didattiche, cantine e simili, locali di deposito e stoccaggio bibite per vendita porta a porta</i>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, <i>parcheeggi ed aree scoperte, darsene attrezzate e relativi spazi acquei</i>
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, <i>attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento</i>
8	Alberghi senza ristorante, <i>bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli</i>
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali, studi medici e veterinari
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, <i>elettrodomestici</i> e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, <i>erboristeria, ricevitorie e generi di monopolio, profumerie</i>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, <i>ottica, gioiellerie, fotografi, videonoleggio, modellismo</i>
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, <i>solarium</i>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, <i>posatori, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili, lavanderie</i>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, <i>gommisti</i>
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: <i>pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, copisteria, tipografia, sartoria, calzolai, carpentiere, autodemolizioni, maglifici, vetrerie, timbrifici</i>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, <i>agriturismo senza pernottamento</i>
24	Bar, caffè, pasticceria, <i>gelateria, enoteca e simili senza produzione</i>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, <i>minimarket, rosticcerie, gastronomie, rivendita vini e/o liquori</i>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, <i>consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, vendita di sementi e simili, negozi per animali</i>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivaio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club, <i>sale giochi</i>

Note: le attività associate per analogia a quelle espressamente previste dal D.P.R. n.158/99 sono scritte in corsivo, come previsto espressamente dall'art. 14 comma 22 lett. a) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.